

Allegato "A" al repertorio n. 45129/31027

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, Sede e Durata

Art. 1

E' costituita una Associazione non a scopo di lucro denominata "N.A.T.U.R.& - Onlus".

L'Associazione – agli effetti fiscali – assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo Onlus in conformità al D.L. n. 460/97 e successive integrazioni.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Seveso (Milano) Via Cacciatori delle Alpi, 3. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 3

L'Associazione ha durata fino all'anno 2030 (duemilatrenta). L'Assemblea Straordinaria dei/delle socie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Finalità, Oggetto e Modalità di Accesso

Art. 4

L'Associazione – nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale - si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell'ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'Associazione promuoverà la creazione e la migliore gestione di attività per facilitare la tessitura di rapporti sociali e una maggiore interazione tra le diverse generazioni. Per la realizzazione delle sue finalità l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione. L'Associazione stabilisce un rapporto di affiliazione con il Circolo Legambiente "Laura Conti" di Seveso con cui condivide la pratica di lavoro politico.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, tutela i diritti inviolabili della persona.

Art. 5

L'oggetto dell'attività dell'Associazione riguarda quindi:

- progettazione e attivazione di servizi socio sanitari e di istruzione extra scolastica, a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- gestione di centri operativi finalizzati all'animazione del tempo libero e alle occasioni di incontro a carattere culturale e sociale di anziani/e, bambini/e e adulti/e, con annessi piccoli servizi di ristoro, bar e simili;

- progettazione e gestione di servizi finalizzati alla tutela e alla cura dell'infanzia e della popolazione anziana e adulta, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati;
- progettazione e attivazione di percorsi didattici formativi e redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e prodotti multimediali di interesse scientifico, storico e architettonico;
- attività di affiancamento giuridico - amministrativo alle associazioni e alle cooperative del terzo settore;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente mediante la progettazione, realizzazione e gestione di aree di interesse naturalistico e degli spazi verdi urbani;
- progettazione, realizzazione e gestione di attività di educazione ambientale, visite guidate, corsi e incontri di formazione, centri vacanza, feste e altre occasioni di incontro;
- progettazione e realizzazione di attività per l'educazione musicale nelle scuole, le manifestazioni artistiche e le stagioni musicali.

L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e fidejussorie, necessarie o utili alla realizzazione delle finalità sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Art. 6

Possono essere soci/ie coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione. I soci e le socie possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti, organismi e associazioni non a scopo di lucro. Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante. L'Associazione ha la facoltà di nominare soci/ie onorarie scelte tra coloro che si sono particolarmente distinte per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto a eccezione dei minorenni.

Art.7

I soci e le socie fondatori/trici e ordinari/e sono tenuti al versamento della quota di capitale sociale pari a € 258,23. I soci e le socie onorari/ie sono esonerati dal versamento della quota di capitale sociale.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art.8

L'ammissione di nuovi soci/ie è deliberata dal Consiglio con riferimento agli art. 6 e 7 del presente statuto. Il nuovo socio e la nuova socia deve essere presentata da almeno due soci/ie. L'ammissione dei nuovi soci/ie deve essere ratificata dall'Assemblea.

Art.9

I soci e le socie cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 10

Può recedere su domanda il/la socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il/la socio/a ha in corso con l'Associazione.

Art.11

Può essere dichiarato decaduto il/la socio/ia:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.12

Può essere escluso il socio o la socia:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al socio o alla socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art.13

Il socio o la socia che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del/della socio/ia defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III Organi Sociali

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei/delle soci/ie;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente.

Art. 15

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. Ogni socio/ia ha un solo voto. Non è ammessa delega. Un decimo dei soci/ie aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare il programma dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo;
- c) nominare i componenti del Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale;

f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, come disciplinato dal successivo articolo 24 dello statuto.

Art.16

Le Assemblee sono presiedute dal/dalla Presidente o da un/una socia nominata dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17

Le Assemblee Ordinarie sono valide con la presenza del 50% degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Le Assemblee Straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza di 3/4 degli associati e in seconda convocazione con il 50%+1 degli associati. I soci e le socie deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art.18

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica due anni. I/le componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni a un/a amministratore/trice delegato/a, ad un comitato esecutivo, a un direttore/trice.

Art. 19

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso e decadenza dei/delle soci/ie;
- f) nominare i soci o le soci/ie onorari/ie;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci/ie e terzi;
- j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;
- k) approvare regolamenti interni all'Associazione.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 21

Il/la Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato/a dal Consiglio Direttivo. Il/la Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del/della Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore/trice delegata e/o al Direttore/trice ed eventualmente ad operatori/trici dell'Associazione.

Art. 22

La pubblicità degli atti e dei registri è garantita dalla richiesta formale di ogni singolo socio/ia.

TITOLO IV**Patrimonio ed Esercizio Sociale****Art. 23**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli apparati tecnici di qualsiasi istanza e livello sono chiamati a svolgere attività continuativa e retribuita secondo i criteri stabiliti da appositi contratti di collaborazione e comunque avendo come riferimento per l'Associazione N.A.T.U.R.& - Onlus i limiti massimi di spesa di cui all'art.10 comma 6 lettera e) del D.L. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni essendo espressamente vietata ogni distribuzione anche indiretta di avanzi di gestione.

Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite, a parte il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

TITOLO V**Scioglimento e Liquidazione****Art. 24**

L'Assemblea dei/delle soci/ie si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, in prima e in seconda convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli/delle associati/e. La deliberazione è presa tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli/delle associati/e.

Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di Onlus o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662.

TITOLO VI

Clausola Compromissoria

Art. 25

I/le soci/ie possono rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci/ie e tra Associazione e soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la socio/ia in caso di controversie tra i/le soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.

In ogni caso è previsto il ricorso al Giudice Ordinario.

F.to Marco Arosio

" Enrico Tommasi notaio

Allegato "B" al repertorio n. 45129/31027

Associazione NATUR& - ETS

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, Sede e Durata

Articolo 1

1. A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione denominata "N.A.T.U.R.& – ONLUS" assume la definizione di "N.A.T.U.R.& – Ente del Terzo Settore", più semplicemente detta "Associazione" con sede in Seveso, Via Cacciatori delle Alpi, 3
2. Con deliberazione del proprio, Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Articolo 2

1. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e senza fini di lucro.
2. L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente statuto.
3. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore ovvero il suo acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3

1. L'Associazione ha durata fino all'anno 2030 (duemilatrenta).
2. L'Assemblea Straordinaria degli associati potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Attività, scopi e finalità, e Modalità di Accesso

Articolo 4

1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.
2. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lett. a)

- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lett. c)
 - c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lett. d)
 - d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; (lett. e)
 - e. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lett. f)
 - f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lett. i)
 - g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lett. l)
 - h. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; (lett. m)
 - i. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lett. q)
 - j. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lett. u)
3. L'Associazione si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell'ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea.
4. Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre.
5. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
6. L'Associazione promuoverà la creazione e la migliore gestione di attività per facilitare la tessitura di rapporti sociali e una maggiore interazione tra le diverse generazioni. Per la realizzazione delle sue finalità l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

7. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti, previsti dall'art. 6 del citato decreto legislativo e definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

8. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

9. L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

11. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

12. Al volontario possono essere rimborsate, dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

13. L'Associazione stabilisce un rapporto di affiliazione con il Circolo Legambiente "Laura Conti" di Seveso con cui condivide la pratica di lavoro politico.

14. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, tutela i diritti inviolabili della persona.

Articolo 5

1. Gli scopi e le finalità dell'Associazione, che si vuole raggiungere con l'esercizio delle attività di interesse generale, elencate nell'art. 4 del presente statuto, sono:

a. progettazione e attivazione di servizi socio sanitari e di istruzione extra scolastica, a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b. gestione di centri operativi finalizzati all'animazione del tempo libero e alle occasioni di incontro a carattere culturale e sociale di anziani/e, bambini/e e adulti/e, con annessi piccoli servizi di ristoro, bar e simili;

c. progettazione e gestione di servizi finalizzati alla tutela e alla cura dell'infanzia e della popolazione anziana e adulta, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati;

- d. progettazione e attivazione di percorsi didattici formativi e redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e prodotti multimediali di interesse scientifico, storico e architettonico;
- e. attività di affiancamento giuridico - amministrativo alle associazioni e alle cooperative del terzo settore;
- f. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente mediante la progettazione, realizzazione e gestione di aree di interesse naturalistico e degli spazi verdi urbani;
- g. progettazione, realizzazione e gestione di attività di educazione ambientale, visite guidate, corsi e incontri di formazione, centri vacanza, feste e altre occasioni di incontro; progettazione e realizzazione di attività per
- h. l'educazione musicale nelle scuole, le manifestazioni artistiche e le stagioni musicali.

2.

Articolo 6

1. Possono essere associati coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione.
2. Gli associati possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti, organismi e associazioni non ha scopo di lucro.
3. Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante.
4. L'Associazione ha la facoltà di nominare associati onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinte per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa.
5. Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto a eccezione dei minorenni.
6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
8. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 7

1. Gli associati sono tenuti al versamento della quota di capitale sociale pari a € 258,23.
2. Gli associati onorari sono esonerati dal versamento della quota di capitale sociale.
3. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Articolo 8

1. L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio con riferimento agli art. 6 e 7 del presente statuto.

1.2. L'ammissione dei nuovi associati deve essere ratificata dall'Assemblea.

1.3. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

1.4. In caso di diniego all'ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

1.5. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere, che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 9

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Articolo 10

1. Può recedere su domanda l'associato che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

2. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che l'associato ha in corso con l'Associazione.

Articolo 11

1. Può essere dichiarato decaduto l'associato:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 12

1. Può essere escluso l'associato:

- a. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione ;
- b. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che all'associato sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Articolo 13

L'associato che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi dell'associato defunto, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III

Organi Sociali

Articolo 14

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente.

Articolo 15

1. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.
2. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in assemblea con delega scritta fino a tre associati nel caso che l'associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e può rappresentare fino a 5 associati, nel caso che il numero degli associati sia non inferiore a 500.
3. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
4. Un decimo degli associati aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea.
5. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
6. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali fissandone il numero prima dell'elezione;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - j. approva il programma dell'Associazione;
 - k. delibera su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Le Assemblee sono presiedute dal/dalla Presidente o da un associato nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 17

1. Le Assemblee Ordinarie sono valide con la presenza del 50% degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
2. Le Assemblee Straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza di 3/4 degli associati e in seconda convocazione con il 50%+1 degli associati; le deliberazioni sono sempre assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
4. Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante.

Articolo 18

1. Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea.
3. Esso dura in carica due anni.
4. I/le componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove e sono rieleggibili; in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo l'Assemblea stabilisce il numero degli amministratori.
5. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
6. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
7. Il Consiglio Direttivo può conferire alcune funzioni a un/a amministratore/trice delegato/a, ad un comitato esecutivo, a un direttore/trice con i modi ed i termini previsti dalla legge riservandosi il compito di verificare i risultati conseguiti e gli adempimenti posti in essere.
8. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. All'eventuale conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Articolo 19

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. nominare il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
 - b. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - c. progettare e verificare lo svolgimento delle attività;
 - d. elaborare il bilancio d'esercizio annuale;
 - e. convocare le assemblee previste dallo statuto;
 - f. deliberare in materia di ammissione, recesso e decadenza degli associati;
 - g. nominare gli associati onorari;
 - h. fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
 - i. deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali ;
 - j. assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci/ie e terzi;
 - k. deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;
 - l. approvare regolamenti interni all'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo assicura l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.
2. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.
3. Delle sedute del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale da un collaboratore a ciò incaricato ovvero da uno degli amministratori intervenuti.
4. Il verbale è sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti all'adunanza.

Articolo 21

Il/la Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato/a dal Consiglio Direttivo.

Il/la Vice- presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del/della Presidente in caso di indisponibilità.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti, nei modi di legge, all'amministratore/trice delegata e/o al Direttore/trice ed eventualmente ad operatori/trici dell'Associazione.

Articolo 22

La pubblicità degli atti e dei registri è garantita dalla richiesta formale di ogni singolo associato.

TITOLO IV

Patrimonio ed Esercizio Sociale

Articolo 23

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni risultanti dall'inventario dell'Associazione al momento dell'approvazione del presente statuto.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con :
 - a. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - b. lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - c. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
4. L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a. quote associative;
 - b. rendite patrimoniali;
 - c. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - d. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - e. attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
 - f. entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - g. finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
5. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. L'associazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
8. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9. La distribuzione indiretta di utili è disciplinata dall'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.
10. L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
11. L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.
12. Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite, a parte il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

Articolo 24

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.
8. Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
9. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

10. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

11. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 25

1. L'Associazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

2. Nel caso in cui l'Associazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

3. L'estinzione è deliberata dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ed è accertata secondo le modalità di cui all'articolo 6 del DPR 361/2000.

4. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.

6. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori dell'Associazione.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 26

Gli associati possono rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Associazione ed associati che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'Associazione oppure l'associato) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

In ogni caso è previsto il ricorso al Giudice Ordinario

Articolo 27

1. In applicazione dell'articolo 104 del D. Lgs. 117/2017 e fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è sospesa l'applicazione degli articoli 1 (uno) e 25 (venticinque) del presente statuto; i medesimi entreranno in vigore al momento della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Fino al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione conserverà nella propria denominazione l'acronimo ONLUS di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché la relativa disciplina.

F.to Marco Arosio

" Enrico Tommasi notaio

Certifico io sottoscritto, dottor Enrico Tommasi, notaio in Nova Milanese, iscritto nel distretto notarile di Milano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16 febbraio 1913 n. 89.
Nova Milanese, via Roma n. 7, 18 luglio 2019.
Firmato digitalmente: Notaio Tommasi Enrico